



REGIONE SICILIANA

---

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTO** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

**VISTO** il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTA** la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTO** il ricorso gerarchico presentato , con atto pervenuto il 18 gennaio 2018 , dalla signora Anna Maria Nossing , nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Legambiente Circolo Taormina Valle Alcantara , avverso il provvedimento prot. n. 7520 del 18.12.2017 con cui la Soprintendenza per i beni culturali di Messina ha espresso parere favorevole in ordine al progetto di restauro, ristrutturazione e ampliamento del Grand Hotel San Domenico di Taormina, presentato dalla Società Taormina Hotel Property s.p.a.;

**VISTO** il ricorso gerarchico presentato , con pec del 18.1.2018, dal Comune di Taormina avverso lo stesso provvedimento prot. n. 7520 del 18.12.2017 della Soprintendenza di Messina;

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento impugnato perché lo ritengono in contrasto con il piano paesaggistico dell'Ambito 9, paesaggio locale 4 , laddove lo stesso prescrive che la disciplina urbanistica debba assicurare la conservazione e il recupero degli equilibri storicizzati, sia all'interno dei centri e nuclei storici che nel rapporto con l'ambiente circostante sia laddove lo stesso prescrive particolari accorgimenti per i pannelli solari e fotovoltaici . Il progetto approvato, infatti prevede oltre alla ristrutturazione degli impianti, la sostituzione di tutti gli infissi, la realizzazione di una nuova copertura con struttura in legno e acciaio e in generale ampliamenti e nuove costruzioni. I ricorrenti sostengono, inoltre, che il progetto approvato è incompatibile con il vigente strumento

**REGIONE SICILIANA**

urbanistico riguardante il centro storico; che ridurrebbe la visuale dai principali punti panoramici; che non garantisce il permanere delle caratteristiche architettoniche che attualmente caratterizzano il prospetto del San Domenico

**VISTO** il D.D.G. n. 567 del 9.2.2018 con cui è stato sospeso il provvedimento prot. n. 7520 del 18.12.2017 della Soprintendenza per i beni culturali di Messina, giusta istanza dei ricorrenti, nelle more della ricezione delle controdeduzioni richieste alla Soprintendenza di Messina;

**VISTA** la nota prot. n. 21902 del 16.5.2018 con cui il dirigente del Servizio Tutela di questo Dipartimento ha trasmesso al legale della società Taormina Hotel Property s.p.a. copia dei ricorsi sopra citati chiedendo di presentare le osservazioni entro dieci giorni;

**VISTA** la memoria difensiva presentata dal prof. Avv. Fabrizio Tigano nell'interesse della Taormina Hotel Property s.p.a., elettivamente domiciliata presso lo stesso avvocato all'indirizzo pec [prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it](mailto:prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it) ;

**VISTE** le controdeduzioni inviate dalla Soprintendenza di Messina con nota prot. n. 3081 del 25.5.2018;

**ESAMINATI** i motivi contenuti nella memoria difensiva che di seguito si riportano:

- Difetto di motivazione del D.D.G. n. 567/2018;
- Irricevibilità dei ricorsi gerarchici per tardività della presentazione;
- Invalidità degli atti compiuti per mancata notifica ai contro interessati.

**CONSIDERATO** che all'integrazione del contraddittorio ha provveduto questo stesso Dipartimento con la nota sopra citata e che , non trattandosi di ricorso in opposizione, non può essere preso in considerazione un eventuale vizio del D.D.G. n.567/2018;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Istruzione Pubblica n. 417 del 28 aprile 1915 con cui viene dichiarato di importante interesse , ai sensi dell'art.5 della L. 20.6.1909 n.364, il complesso conventuale del San Domenico, e, quindi, sottoposto alle leggi di tutela;

**ACCERTATO** che l'edificio su cui dovrebbe essere eseguito l'intervento è il corpo di fabbrica realizzato nel 1930, ossia più di settant'anni fa; che relativamente a tale edificio, la stessa Soprintendenza di Messina , con la nota prot. n. 4574 del 15.12.2011, pervenuta a questo Dipartimento il 16.6.2011 e protocollata al n. 0029289 del 16.6.2011, ne ha avviato il procedimento tutorio , esprimendosi come segue :

*“l'edificio del Grand Hotel, realizzato nei primi anni del 1900 come completamento del costituito albergo San Domenico del 1896, rappresenta un pregevole esempio di architettura eclettica degli inizi del XX secolo .... ed è parte integrante dei beni tutelati con il D.M. del 25 (28) .4.1915” ;*

**VISTO** il piano paesaggistico dell'Ambito 9 della provincia di Messina ed in particolare le prescrizioni in ordine all'installazione di pannelli fotovoltaici o solari termici nei centri storici e/o su edifici vincolati che *“ potranno essere realizzate solo ed esclusivamente su terrazzi ( ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto) e .... senza compromettere l'integrità del manufatto”* nonché le prescrizioni per il paesaggio locale 4b *“Paesaggio dei centri storici e delle aree urbane di Taormina e Castelmola”* che prevedono, per il patrimonio edilizio di pregio, interventi di recupero e restauro conservativo, ma non ampliamenti e sopraelevazioni;

**REGIONE SICILIANA**

**CONSIDERATO**, che il ricorso proposto dal Comune di Taormina è stato presentato oltre il termine previsto di 30 giorni, ossia il 18.1.2018, data di notifica dello stesso al Comune, anziché entro il 17.1.2018, mentre l'Associazione Legambiente ne è venuta a conoscenza successivamente;

**RITENUTO** di dover revocare il D.D.G. n. 567 del 9.2.2018, tenuto conto che sono stati acquisiti gli elementi sufficienti per la decisione del ricorso;

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è dichiarato irricevibile, perché pervenuto fuori termine, il ricorso, presentato con pec del 18.1.2018, dal Comune di Taormina avverso il provvedimento prot. n. 7520 del 18.12.2017 della Soprintendenza di Messina;

**Art. 2)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è parzialmente accolto il ricorso, presentato con atto pervenuto il 18 gennaio 2018, dalla signora Anna Maria Nossing, nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Legambiente Circolo Taormina Valle Alcantara, avverso il provvedimento prot. n. 7520 del 18.12.2017 della Soprintendenza per i beni culturali di Messina.

**Art. 3)** In conseguenza del superiore accoglimento è parzialmente annullato il provvedimento prot. n. 7520 del 18.12.2017 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, laddove autorizza interventi diversi da quelli di recupero e restauro conservativo quali quelli di sopraelevazione, di installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici e modifica delle coperture e dei prospetti;

**Art.4)** E' revocato il D.D.G. n. 567 del 9.2.2018 con cui è stato sospeso il provvedimento prot. n. 7520 del 18.12.2017 della Soprintendenza per i beni culturali di Messina.

**Art. 5)** Il presente decreto sarà notificato ai ricorrenti, ai contronteressati ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

**Art. 6)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 4 luglio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE  
Sergio Alessandro f.to